

LAVORO A TEMPO PARZIALE

RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

La richiesta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere avanzata da tutto il personale appartenente alle Aree professionali e alla categoria dei Quadri direttivi ad esclusione del personale assunto in forza degli Accordi sindacali stipulati in data 2 febbraio 2010, 3 novembre 2010 e 6 dicembre 2011.

RICHIESTA DI MODIFICA/RINNOVO DEL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale già in essere può avanzare una richiesta di modifica dello stesso, anche prima della scadenza concordata, indicando la nuova durata e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (riproponendo quelle in essere ovvero proponendo le nuove).

DURATA E ARTICOLAZIONE ORARIA

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o la richiesta di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale in essere, può essere avanzata a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.

La durata dell'orario di lavoro settimanale, nel rispetto dell'orario settimanale medio complessivo compreso tra un minimo di 15 ore ed un massimo di 32 ore e 30 minuti, può essere richiesta secondo le seguenti distribuzioni:

- orizzontale: la riduzione di orario è riferita al normale orario giornaliero;
- verticale: la prestazione lavorativa è svolta a tempo pieno solo in alcune giornate della settimana;
- misto: l'orario di lavoro è articolato combinando le modalità del part-time orizzontale e verticale;
- ciclico: distribuito cioè solo su alcuni mesi dell'anno, con prestazione lavorativa articolata nei mesi considerati su alcuni o su tutti i giorni lavorativi della settimana.

MODALITA' DI INOLTRO DELLA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE/MODIFICA

Entrambe le tipologie di richiesta devono essere avanzate tramite l'apposito applicativo indicato nelle Regole.

L'utilizzo del modulo cartaceo è consentito solo ai dipendenti che si trovino nell'impossibilità di utilizzare l'applicativo on-line

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE DELL'ORARIO

La richiesta di rimodulazione del proprio orario di lavoro a tempo parziale permette di proporre una diversa distribuzione settimanale della prestazione, ferma restando l'attuale scadenza.

La richiesta deve essere inviata dal lavoratore all'Ufficio Risorse Umane di Competenza tramite l'apposito modulo cartaceo presente all'interno delle Regole (all. 2).

RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO

Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire, su richiesta:

- dell'Azienda, per sopravvenute esigenze tecnico-organizzative;
- dal lavoratore, per motivate ragioni di carattere personale e/o familiare.

Nel caso di rapporto di lavoro part-time:

- a tempo determinato, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire, oltre che dal giorno successivo alla scadenza del contratto, anche anticipatamente rispetto a tale termine, con il consenso delle parti;
- a tempo indeterminato, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire su richiesta di una delle due parti con preavviso di almeno 3 mesi.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva contrattualmente prevista per il lavoratore ad orario intero con la stessa anzianità ed inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.

A titolo esemplificativo la prestazione settimanale di 30 ore corrisponde all'80% del trattamento economico lordo da full time; quella da 22:30 settimanali al 60%. La tassazione invece agisce secondo i scaglioni di reddito e pertanto l'effetto potrebbe non essere proporzionale.

Fonte normativa	Art. 35 CCNL 19.01.2012
	Regole in materia di prestazione di lavoro a tempo parziale